

VERBALE DI ACCORDO
DIVISIONE CUSTOMER CARE

Il giorno 23 gennaio 2020 in Milano, presso la sede di Unione Confcommercio – Milano Lodi Monza e Brianza, si sono incontrati:

per Aon	Donato Parma
	Sabrina Pirovano
per Confcommercio MI-LO-MB	Alessandra Setti
per Fisac-Cgil e per delega Filcams-Cgil Milano	Fulvio Pavichievaz
per R.S.A.	Ilaria Bertini

In deroga all'Art. 6 del vigente Contratto Integrativo Aziendale si introduce un diverso orario di lavoro per la Divisione Customer Care, così distribuito:

periodo ottobre – febbraio 39 ore settimanali

<i>lunedì – giovedì</i>	8 ore lavorative consecutive fra le 07.00 e le 20.00 più un'ora di pausa pranzo
<i>venerdì</i>	7 ore lavorative consecutive fra le 07.00 e le 20.00 più un'ora di pausa pranzo

L'intervallo per la pausa pranzo (della durata di un'ora) potrà avvenire tra le ore 12.30 e le ore 14.30, seguendo la modulazione oraria concordata con il responsabile del servizio.

periodo marzo – settembre 36 ore settimanali (orario ridotto)

<i>4 giornate</i>	8 ore lavorative consecutive fra le 07.00 e le 20.00 più un'ora di pausa pranzo (con le modalità di cui sopra)
<i>1 giornata</i>	4 ore lavorative consecutive fra le 08.00 e le 13.00 senza pausa pranzo

Durante il periodo di applicazione dell'orario ridotto dovrà essere concordata una turnazione delle giornate (da 8 o da 4 ore, per complessive 36 ore settimanali) con il responsabile del servizio.

La modulazione oraria sarà comunicata mensilmente dal responsabile del servizio. Eventuali variazioni di orario dovute a problemi urgenti di copertura del servizio o sostituzione di colleghi assenti per malattia, infortunio, permessi vari o ferie dovranno essere comunicati con un preavviso minimo di 48 ore.

In caso di eccezionali picchi lavorativi, è facoltà dell'Azienda richiedere ai lavoratori della Divisione Customer Care lo svolgimento obbligatorio dell'orario lavorativo di 39 ore settimanali, dando un preavviso di almeno 10 giorni al dipendente. Le ore eccedenti il normale orario di lavoro (36 ore settimanali durante il periodo di applicazione dell'orario ridotto) saranno retribuite come lavoro straordinario (per qualsiasi livello contrattuale).

Per questa tipologia di orario di lavoro non trova applicazione l'istituto della flessibilità previsto dal vigente Contratto Integrativo Aziendale.

L'orario di lavoro, come sopra descritto, potrà essere applicato a tutte le risorse attualmente assegnate alla Divisione Customer Care, nonché a tutte le risorse, già assunte presso le Società del gruppo Aon, che dovessero essere assegnate a questi servizi, previa la verifica dei singoli casi e la coerenza con il livello di inquadramento dei dipendenti eventualmente interessati.

Si precisa inoltre che per la Divisione Customer Care non trovano applicazione le chiusure collettive previste dall'Art. 11 del vigente Contratto Integrativo Aziendale.

Letto, confermato, sottoscritto.